

REGOLAMENTO DELLO STATUTO DELLA COMUNITÀ

La Comunità

Articolo 1

- A. Hanno diritto al voto tutti i membri della Comunità che hanno compiuto il 18.mo anno di età ed hanno versato il contributo in denaro dovuto ai sensi dell'art. 5/1 e 5/6 dello Statuto, come da norme di gestione approvate nell'Assemblea.
- B. L'espressione del voto può aver luogo personalmente o per delega scritta, rilasciata ad un membro della Comunità presente nell'Assemblea, con esclusione dei componenti del Presbiterio. Ogni membro presente in Assemblea può accettare al massimo due deleghe.
- C. Il Pastore, o in sua assenza il Vicario ha diritto di voto in virtù del suo ufficio.
- D. Prima di ogni Assemblea viene compilato, a cura del Presbiterio, l'elenco nominativo di tutti i membri della Comunità, i quali, in base ai requisiti indicati nel comma A del presente articolo, hanno diritto di voto; l'elenco deve venir reso pubblico mediante esposizione nell'ufficio di segreteria della Comunità, almeno 14 giorni prima della votazione.
- E. Avverso a tale elenco, con riguardo sia all'inclusione sia all'esclusione di nominativi, vanno presentati al Presbiterio reclami motivati, almeno sette giorni prima della data fissata per l'elezione.
- F. Il Presbiterio si pronuncia, con decisione insindacabile, sui reclami pervenuti.

Assemblea della Comunità

Articolo 2

- A. La convocazione dell'Assemblea viene fatta a nome e per incarico del Presbiterio, con invito scritto del Curatore, contenente l'ordine del giorno della seduta ed inviato ai componenti dell'Assemblea almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta.
- B. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare qualora la metà più uno dei suoi componenti sia presente, di persona o rappresentato per delega scritta, come previsto dall'Art.1/B del presente Regolamento. Qualora non sia raggiunto il numero legale, l'Assemblea viene convocata in seconda convocazione, ed in tal caso essa può regolarmente costituirsi nonché validamente deliberare purchè il numero dei presenti, di persona o rappresentati per delega scritta, sia almeno il doppio dei membri del Presbiterio.

- C. L'Assemblea della Comunità viene convocata di norma almeno una volta all'anno, dopo la chiusura del conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente.
E' in facoltà sia del Presbiterio sia di almeno sette membri della Comunità di convocare un'Assemblea, anche in seduta straordinaria.
- D. L'Assemblea è presieduta dal Curatore, che ne dirige i lavori secondo l'ordine del giorno. Egli è responsabile dell'ordinato svolgimento della seduta e proclama l'esito delle votazioni.
- E. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voti il voto del Curatore, che è pari a quello degli altri membri della Comunità aventi diritto di voto, ha carattere decisionale.
- F. In applicazione di quanto disposto dall'Art. 10/3-f dello Statuto, l'Assemblea della Comunità procede all'esame ed all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, dopo che esso è stato esposto per sette giorni presso l'ufficio di segreteria; il provvedimento viene adottato sulla base della relazione scritta dei Revisori dei Conti e sentiti gli eventuali reclami avanzati, nei confronti del bilancio all'esame, da parte di membri della Comunità aventi diritto al voto.
- G. Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo, pure proposto dal Presbiterio, viene dall'Assemblea preso in esame ed approvato dopo che esso è stato esposto per sette giorni nell'ufficio di segreteria e sentiti gli eventuali reclami avanzati nei suoi confronti da membri della Comunità aventi diritto di voto, come disposto nell'Art.10/3-g dello Statuto.
- H. Di ogni seduta dell'Assemblea viene redatta una relazione scritta, firmata dal Presidente dell'Assemblea e dall'estensore.

Presbiterio

Articolo 3

- A. Sono eleggibili quali membri laici del Presbiterio persone iscritte nella lista degli aventi diritto di voto da almeno due anni e che abbiano compiuto il 25.mo anno di età. E' compito del Presbiterio uscente approntare una lista dei candidati che sarà esposta negli uffici della Comunità almeno sette giorni prima della data fissata per la votazione. L'elezione avviene a scrutinio segreto e le schede per l'elezione verranno distribuite, nel corso della seduta ai membri presenti di persona e per delega.
In caso di parità di voti tra due o più candidati, i membri presenti in Assemblea procedono ad una votazione di ballottaggio. Se ancora si verificasse parità di voti, la decisione va rimessa al sorteggio.
- B. Non possono far parte del Presbiterio contemporaneamente marito e moglie e parenti di primo grado .
- C. I membri laici del Presbiterio vengono eletti per quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.
- D. Qualora si renda vacante un posto in seno al Presbiterio, quest' ultimo coopta nella carica, con pari anzianità del recedente, un altro membro, che viene sottoposto alla ratifica della successiva Assemblea.
- E. I membri laici del Presbiterio neoeletti devono prestare, durante una delle prime funzioni religiose domenicali successive all'elezione, la seguente solenne promessa nelle mani del Pastore:" Prometto davanti a Dio di salvaguardare, nella mia attività di Presbitero il bene

all'interno ed all'esterno di questa Comunità Evangelica, secondo le mie migliori scienza e coscienza, e di aver cura che la Chiesa cresca in ogni sua parte, nello spirito di colui che ne è il capo, Gesù Cristo.”

- F. I nomi dei membri laici del Presbiterio rieletti vengono solamente comunicati dal Pastore nel corso di una funzione religiosa domenicale.

Articolo 4

- A. Rientrano nei compiti del Presbiterio, oltre a quelli elencati nell'Art.11/ 4 dello Statuto, pure i seguenti :

a) il mantenimento dell'ordine nella chiesa, la promozione delle funzioni religiose e l'osservanza della disciplina durante il loro svolgimento,

b) la cura della conservazione della fede evangelica nell'istruzione religiosa impartita ai giovani,

c) l'assistenza, in collaborazione con il Pastore, ai membri ammalati ed indigenti della Comunità,

d) l'ammonizione, con fraterno amore, del Pastore, qualora dovessero sussistere motivi fondati di rilievi nei suoi confronti e, nel caso in cui ciò dovesse rimanere senza esito, l'esposizione del fatto al Decano della Celi

e) l'autorizzazione all'uso della chiesa per manifestazioni diverse dalle funzioni religiose della Comunità

f) la destinazione sull'impiego delle collette domenicali e la tenuta di collette straordinarie della Comunità

g) la cura dell'archivio e della biblioteca della Comunità.

- B. Il Presbiterio distribuisce fra i suoi membri laici i compiti ad esso incombenti, ma risponde del loro svolgimento in via solidale nei confronti della Comunità.

- C. Il Presbiterio ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di un ufficio di segreteria, chiamandovi a far parte anche persone estranee alla Comunità.

- D. Il Presbiterio costituisce il Comitato finanziario, formato da tre membri laici eletti dal suo seno con votazione anche palese, con compiti anche di tesoriere, per la trattazione di pratiche finanziarie di particolare importanza per la Comunità . Tali trattazioni devono poi essere riferite al Presbiterio medesimo.

- E. La carica di membro laico del Presbiterio è onorifica e perciò gratuita; questa dà diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento del suo incarico.

Articolo 5

- A. In caso di assenza o di impedimento del Curatore, questi viene sostituito dal Vicecuratore, con tutti i diritti ed i doveri del primo. Nei casi di assenza o di impedimento anche del Vicecuratore, questi deve delegare le sue funzioni ad un altro membro laico del Presbiterio, quale Curatore sostituto provvisorio.

- B. Oltre che su iniziativa del Curatore, il Presbiterio viene convocato in seduta su richiesta di almeno tre dei suoi membri.
- C. Il Presbiterio è regolarmente costituito e può validamente deliberare se tutti i suoi membri sono stati convocati ed è presente alla seduta la metà più uno dei suoi componenti.
- D. Il Presbiterio delibera sugli argomenti posti in discussione con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Curatore.
- E. La votazione per le elezioni e per deliberare su questioni attinenti alle persone dei singoli membri ha luogo con scrutinio segreto. Le persone, alle quali le deliberazioni in parola si riferiscono, possono essere presenti alla relativa discussione solamente a seguito di espresso consenso del Presbiterio, ma non sono ammesse ad esprimere il loro voto.
- F. Su questioni di minore importanza e con il consenso unanime del Presbiterio quest'ultimo può, in via del tutto eccezionale, deliberare a mezzo di manifestazioni di volontà, apposte da ciascuno su di un atto fatto circolare dal Curatore.
- G. Di ogni seduta del Presbiterio viene redatta una relazione scritta, firmata dal Curatore, da tutti i membri presenti e dall'estensore.
- H. La documentazione di atti ufficiali posti in essere dalla Comunità richiede la sottoscrizione del Curatore e di due altri membri del Presbiterio nonché l'apposizione del sigillo della Comunità.

Il Pastore

Articolo 6

- A. Il Pastore viene eletto mediante votazione segreta, da parte di tutti i membri della Comunità aventi diritto di voto, ai sensi dell'Art.10 /3-d dello Statuto .
- B. L'elezione ha luogo nei confronti di uno o più candidati, che abbiano conseguito presso una facoltà teologica evangelica il titolo che li abilita a svolgere le funzioni di Pastore, oppure che siano stati ordinati dalla CELI, che siano bilingui (italiano e tedesco) e che abbiano tenuto, in presenza della Comunità, una predica nel corso di una funzione religiosa.
- C. Il Presbiterio, il quale è tenuto ai sensi dell'Art.11/4-h dello Statuto a predisporre gli atti necessari all'elezione del Pastore, deve provvedere a quanto segue:
 - a. proporre alla Comunità uno o più candidati idonei,
 - b. costituire una Commissione elettorale di tre membri,
 - c. inviare a ciascun membro della Comunità avente diritto di voto un invito scritto a partecipare all'elezione, da effettuarsi nel giorno o nei giorni fissati, nonché in allegato la scheda elettorale, munita del timbro della Comunità, con relativa busta; detta scheda può venir consegnata di persona dall'elettore oppure recapitata a mezzo

del servizio postale, e deve comunque pervenire alla sede della Comunità entro il giorno o i giorni fissati per l'elezione.

- D. Immediatamente dopo la chiusura della votazione, la Commissione elettorale procede allo spoglio delle schede votate, redige i verbali delle operazioni compiute, sottoscritti da tutti e tre i suoi membri, e proclama eletto il candidato che ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi.

- E. In caso di pluralità di candidati, nessuno dei quali abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede, entro 15 giorni almeno, alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti validi. Qualora più di due candidati abbiano ricevuto un ugual numero di voti validi, senza raggiungere la maggioranza assoluta, la votazione di ballottaggio ha luogo tra tutti i candidati in parola. Nel caso di parità di voti validi in una votazione di ballottaggio limitata a due soli candidati, la decisione va rimessa al sorteggio.

Articolo 7

- A. Dell'avvenuta elezione del Pastore, il Presbiterio deve dare notizia:
 - a. al Pastore, con atto scritto che lo informa dell'esito della votazione; il Pastore confermerà la sua accettazione, pure per iscritto,
 - b. alla Comunità, in occasione della prima funzione religiosa successiva all'elezione oppure con altro mezzo idoneo allo scopo,
 - c. alla CELI, con atto scritto
 - d. alla locale Prefettura, pure con atto scritto.

- B. L'elezione del Pastore viene confermata dalla CELI, il cui Decano provvederà al solenne insediamento dell'eletto.

Articolo 8

- A. Il Pastore ha diritto alla licenza ordinaria annuale, da usufruirsi preferibilmente durante i mesi estivi, in periodi da concordare con il Presbiterio.

- B. Il trattamento economico del Pastore viene regolato in base alle disposizioni in materia dettate dalla CELI .

- C. Il Pastore può farsi sostituire in singole funzioni religiose dopo averne data notizia al Presbiterio, da persona legittimata a farlo, e del cui operato egli rimane responsabile.

- D. Nei casi di dimissione, di uscita dalla Chiesa Evangelica, di decesso del Pastore, il Presbiterio deve darne pronta notizia alla CELI ed il Curatore deve, in presenza di un membro del Presbiterio, prendere in consegna i registri parrocchiali e gli arredi sacri.

- E. Il Presbiterio è tenuto a curare che, in caso di vacanza del posto del Pastore, la sua copertura abbia luogo con la massima sollecitudine possibile, nonché a vigilare che nella Comunità non si verifichino irregolarità o manovre elettorali; ove ciò dovesse avvenire, il Presbiterio deve segnalarlo alla CELI.

Fondo Gramonte

Articolo 9

- A. Il “Fondo Vittorio Graberg Gramonte ed Anna Simicic” viene gestito e contabilizzato separatamente dagli altri beni della Comunità da un Comitato di tre persone designate dal Presbiterio e scelte in seno a quest’ultimo o nella Comunità , per la durata in carica del Presbiterio stesso.

- B. Il Comitato ha la facoltà di avvalersi del fiscalista della Comunità per le registrazioni contabili ed alla fine dell’anno finanziario presenta al Presbiterio la proposta di impiego dell’utile netto del Fondo, attenendosi alle volontà del testatario, e cioè, ” a scopi di culto, assistenza, specialmente a favore di membri della Comunità Evangelica Luterana di Confessione Augustana di Trieste, istruzione, studio, con particolare riguardo alla teologia ed alla storia del Protestantismo, ed a scopi culturali in genere.” .

- C. I beni immobili del Fondo non possono essere alienati senza l’approvazione dell’Assemblea , espressa con una maggioranza qualificata di due terzi dei presenti.

- D. L’Assemblea, con una maggioranza di due terzi dei presenti, in una seduta straordinaria appositamente convocata, può decidere lo scioglimento del Fondo. In questo caso il patrimonio del Fondo rientra automaticamente nel patrimonio della Comunità.

Il presente Regolamento di esecuzione dello Statuto della Comunità Evangelica Luterana di Confessione Augustana di Trieste è stato approvato dalla Assemblea della Comunità nella seduta del 20.06.2008.

Il Presbiterio della Comunità